



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA  
ALLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA  
DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

*Redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999,  
coem modificato, ("Regolamento Emittenti") ed in conformità all'allegato 3A, schema  
4, del Regolamento Emittenti*

Signori Azionisti,

il CdA del 14 novembre u.s. ha deciso di convocarvi per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie di Geox S.p.A. (la "Società").

La presente Relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione nonché i termini e le modalità secondo i quali s'intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 e 2357 ter cod. civ..

**1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.**

La richiesta di autorizzazione di acquisto di azioni proprie persegue l'obiettivo di contenere movimenti anomali delle quotazioni e di regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o ad una scarsa liquidità degli scambi nonché di procurare azioni della Società a servizio di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di futuri progetti industriali in linea con la strategia di sviluppo aziendale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquisite anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento e quindi anche per porre in essere attività di *trading*.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, nei limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea della Società.

**2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.**

La Società, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, potrà acquistare un numero massimo di

25.000.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,10 cadauna e, comunque, non superiore al 10% del capitale sociale della Società.

### **3) Rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2357 c.c.**

Ad oggi, la Società non è titolare di azioni proprie.

Alla data odierna, nessuna società controllata dalla Società detiene azioni della Società.

In nessun caso, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357, comma 3 c.c., il numero delle azioni proprie acquistate, e tenendo conto delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, eccede o eccederà la decima parte del numero complessivo delle azioni emesse.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

### **4) Durata dell'autorizzazione.**

L'autorizzazione è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

### **5) Corrispettivo minimo e massimo, nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati.**

L'acquisto delle azioni al servizio del programma potrà essere effettuato ad un prezzo unitario massimo e minimo pari al prezzo di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di acquisto, più o meno il 10% rispettivamente per il prezzo massimo e per quello minimo.

In ogni caso, il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea della Società determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di borsa dell'azione rilevato nel giorno lavorativo precedente la data di ogni operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option). In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob.

## **6) Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.**

L'acquisto di azioni proprie sarà effettuato sui mercati regolamentati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia (in particolare ai sensi dell'art. 132 del D Lgs. N. 58/1998 e dell'art. 144bis, co. 1, lett. b e c) del Regolamento Emittenti), secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite.

## **7) Volumi**

I volumi massimi di acquisto non saranno superiori al 25% della media dei volumi giornalieri delle 20 sedute di Borsa precedenti la data di operazione dell'acquisto. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente nell'ambito del programma non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero come sopra calcolato.

In ogni caso, i volumi non potranno superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente o, se riconosciute, dalle prassi di mercato ammesse.

## **8) Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale**

Si conferma che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società.

Biadene di Montebelluna (TV), 3 dicembre 2008

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Mario Moretti Polegato*